

N. Proc. Unitario 109-1 del 2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

In persona del dott. Nicola Caschili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

di omologa del concordato minore

ex art. 74 CCII proposto da

Pier Paolo Angioni, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Cabras

Motivi della decisione

Con ricorso depositato il 22.8.2023, il ricorrente ha depositato, con l'assistenza dell'Organismo di composizione della crisi nella persona della dott.ssa Valeria Usai, un concordato minore ai sensi dell'art. 74 CCII, allegando di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento.

Con decreto del 17.11.2023, il giudice, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità della domanda, ha dichiarato aperta la procedura ai sensi dell'art. 78 CCII ed ha assegnato i termini per la comunicazione del piano e della proposta ai creditori con la seguente motivazione

Considerato che il ricorrente, esercente attività d'impresa minore in stato di sovraindebitamento, propone ai propri creditori un piano che contempla il pagamento integrale delle spese di prededuzione e dei creditori chirografari nella



misura del 5%, Per un importo complessivo di € 30.000,00, attraverso somme messe a disposizione dalla convivente, che ha sottoscritto la proposta formulata, con pagamento previsto entro 24 mesi dall'omologa, in assenza di risorse proprie destinabili ai creditori al netto di quanto necessario al sostentamento;

rilevato che l'esiguo reddito del ricorrente, come accertato sulla base delle ultime tre dichiarazioni reddituali, non consente di coprire le spese necessarie per il sostentamento dei bisogni essenziali del nucleo familiare;

rilevato che il piano è sostanzialmente fondato sulle risorse esterne messe a disposizione dalla convivente, di cui è stata prodotta busta paga e dichiarazione dei redditi che attestano la capacità finanziaria a sostenere la proposta;

ritenuto che, stante la natura esterna delle risorse, non vi è questione in merito al riconoscimento della prededuzione al compenso dell'advisor, potendo il debitore destinare liberamente tali risorse;

rilevato che, a fronte della attestazione da parte della OCC della assenza di un patrimonio utilmente aggredibile, è corretta la degradazione del credito di Agenzia Entrate al chirografo con trattamento paritario a quello degli altri creditori e soddisfazione assicurata dall'apporto di risorse esterne;

dato atto che è stata depositata la seguente documentazione:

- a) relazione predisposta dal professionista OCC;*
- b) elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute, dei beni del debitore e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;*
- c) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;*
- d) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento;*
- e) stato di famiglia;*



Ritenuto sussistente lo stato di sovrindebitamento, considerati gli esigui redditi a fronte dell'ingente indebitamento erariale pari ad oltre 400 mila euro, derivante dall'esercizio di attività d'impresa;

Rilevato che il piano prevede il seguente pagamento:

a) integrale delle spese di procedura;

b) falcidiato e dilazionato dei creditori chirografari originari e di quelli degradati in un tempo previsto di 24 mesi;

considerato che il pagamento è assicurato attraverso la liquidità esterna messa a disposizione del terzo, come da impegno in atti;

rilevato che l'accordo consente il versamento di un importo compatibile con le esigenze del nucleo familiare e con il reddito del terzo garante;

Rilevato che non sono emersi atti in frode ai creditori, non potendosi dare rilievo a motivo della irrilevanza economica alla cessione avvenuta nel 2021 delle quote di 1/21 e 1/105 di terreni agricoli per un valore di € 470,00;

vista la relazione particolareggiata dell'OCC dott.ssa Valeria Usai che ha espresso parere favorevole, segnalando la fattibilità del piano e la convenienza della proposta rispetto alla alternativa liquidatoria alla luce della mancanza di patrimonio utilmente liquidabile ed all'apporto di risorse esterne;

Ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 74 ss. CCII;

Visto l'art. 78 CCII e rilevato non sussistenti i presupposti per la nomina del commissario giudiziale di cui all'art. 78 comma 2-bis CCII;

PQM

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di Angiorni Pier Paolo;

dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale di Cagliari o del Ministero della Giustizia e la pubblicazione



presso il Registro delle Imprese nel caso in cui il ricorrente svolga attività d'impresa;

ordina la comunicazione del decreto, del piano e della proposta ai creditori, assegnando ad essi il termine di 30 giorni per comunicare all'OCC la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta mediante pec o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 – ter d. lgs. 82 del 2005;

ordina all'OCC l'esecuzione del decreto.

In data 29.12.2023 il professionista incaricato ha dato atto della regolare notifica ai creditori del decreto e del piano, comunicando che sono pervenute manifestazioni di dissenso dei creditori corrispondente ad una percentuale del 7,077%.

Considerato che ai sensi dell'art. 79 CCII, comma 1, il concordato è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e che, ai sensi del successivo comma 3, in mancanza di voto espresso, “*si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa*”, per effetto del silenzio assenso, la proposta ha ricevuto il consenso dei creditori nella misura del 92,923% dei creditori, superiore alla percentuale di approvazione prevista dalla legge.

L'OCC ha inoltre comunicato che i creditori non hanno formulato contestazioni o osservazioni alla proposta e alla sua convenienza.

Pertanto, ritiene il Tribunale che non vi sono motivi ostativi all'omologazione dell'accordo,

P.Q.M.

Visto l'art. 80 CCII;

OMOLOGA



**Il concordato minore proposto da Angioni Pier Paolo e dichiara chiusa
la procedura.**

Ordina al ricorrente di dare esecuzione al piano omologato ed all'OCC di vigilare sull'esatto adempimento.

Manda all'O.C.C. di comunicare il presente decreto ai creditori e di pubblicarlo presso il sito di gestione delle procedure concorsuali del tribunale di Cagliari ovvero del Ministero della Giustizia.

Cagliari, 8.1.2024.

Il giudice

Nicola Caschili

